



GARANTE  
REGIONALE  
DEI DIRITTI  
DELLA PERSONA

## Il Garante regionale dei diritti della persona

### Deliberazione n.21

Estratto del processo verbale della seduta n.32 del 10.05.2017.

Oggetto: istituzione dell'Albo regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi e approvazione del relativo "Regolamento recante criteri per l'istituzione e la tenuta dell'Albo regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi del Friuli Venezia Giulia".

Presiede il Presidente Fabia Mellina Bares

Sono presenti i componenti:

Vicepresidente Pino Roveredo

Componente Walter Citti

Verbalizza Gabriella Di Blas

In ordine all'oggetto, il Garante ha discusso e deliberato quanto segue:

## Il Garante regionale dei diritti della persona

**VISTA** la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”, di seguito denominata legge regionale;

**VISTO** in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera f), della suddetta legge regionale, ai sensi del quale, il Garante con funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti *“favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano”*;

**CONSIDERATO** che il Garante ha svolto e continua a svolgere attività di promozione sul territorio ai fini del riconoscimento del valore degli strumenti di partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita delle comunità locali del territorio regionale, con l’obiettivo di dare concreta applicazione alla “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa il 21 maggio 2003, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n 176;

**PRESO ATTO** che sul territorio regionale sono stati istituiti o sono in fase di costituzione organismi di partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi alla vita delle comunità locali, denominati Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR);

**CONSIDERATO** che le esperienze maturate nelle diverse comunità locali costituiscono una effettiva ricchezza per tutta la regione;

**RITENUTO** quindi opportuno promuovere e riconoscere formalmente tali progetti di partecipazione mediante l’istituzione di un apposito Albo regionale, per dare maggiore rilevanza e visibilità agli stessi;

**VISTO** il Regolamento interno per il funzionamento e l’organizzazione del Garante regionale dei diritti della persona;

tutto ciò premesso e considerato, all’unanimità,

### DELIBERA

1. di istituire l’Albo regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi, sulla base dei criteri indicati nell’allegato A) alla presente deliberazione, denominato “Regolamento recante criteri per l’istituzione e la tenuta dell’Albo regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi del Friuli Venezia Giulia”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il Regolamento di cui al menzionato Allegato A);
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Garante regionale dei diritti della persona.

Il Servizio Organi di garanzia è incaricato dell’esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

Il Verbalizzante

Il Presidente

# REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO REGIONALE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

## **Art. 1**

*(Finalità)*

1. Il Garante regionale dei diritti della persona, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), promuove e valorizza sul territorio gli strumenti di partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita delle comunità locali del territorio regionale con l'obiettivo di dare concreta applicazione alla "Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

## **Art. 2**

*(Istituzione dell'Albo regionale dei CCR)*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, è istituito l'Albo regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi del Friuli Venezia Giulia (di seguito denominati CCR).

## **Art. 3**

*(Formazione, tenuta e aggiornamento dell'Albo regionale dei CCR)*

1. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona forma e detiene l'Albo regionale di cui all'articolo 2, nonché provvede al suo aggiornamento continuo.
2. Nell'Albo regionale dei CCR sono riportati:
  - a) il numero progressivo d'iscrizione;
  - b) il Comune nel quale il CCR è istituito;
  - c) gli estremi del provvedimento istitutivo del CCR.
3. Ai fini dell'aggiornamento di cui al comma 1, il Comune comunica all'Ufficio del Garante regionale le variazioni dei dati di cui al comma 2.

## **Art. 4**

*(Requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo regionale dei CCR)*

1. L'iscrizione all'Albo regionale dei CCR è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
  - a) formale istituzione del CCR da parte del Comune;
  - b) previsione, nel regolamento di organizzazione o funzionamento del CCR, di almeno una convocazione in sede istituzionale dello stesso nel corso dell'anno.

## **Art. 5**

*(Procedimento di iscrizione all'Albo regionale dei CCR)*

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale dei CCR, il Comune presenta specifica richiesta di iscrizione corredata dai dati di cui all'articolo 3, comma 2 e attestante il possesso dei requisiti minimi previsti dall'articolo 4.
2. La richiesta di iscrizione di cui al comma 1 è trasmessa in via telematica all'Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona all'indirizzo di posta elettronica certificata [consiglio@certregione.fvg.it](mailto:consiglio@certregione.fvg.it).

**Art. 6**  
(Norma transitoria)

1. La richiesta di iscrizione all'Albo regionale dei CCR di cui all'articolo 5 è inviata, con le medesime modalità, anche dai Comuni che hanno già ricevuto un riconoscimento del lavoro svolto prima dell'istituzione dell'Albo.